



Il Difensore Civico

## Decisione n. 13 del 2 aprile 2019.

**OGGETTO:** Sig. (OMISSIS) proprietario del periodico “(OMISSIS)”- Accesso civico generalizzato agli atti inerenti – Ricorso ex art. 5, comma 8 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni.

### IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE

**VISTO** il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni, contenente il “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;

**VISTO** in particolare l’art. 5, comma 2, del citato D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016, che ha introdotto, accanto all’accesso civico già disciplinato dal medesimo decreto, il c.d. “accesso civico generalizzato” che si sostanzia nel “diritto di chiunque di accedere a dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti”, allo scopo di “*favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico*”;

**VISTA** la mail datata 04/03/2019, acquisita il 05/03/2019 al protocollo n. 329 di questo Ufficio, con la quale il Signor (OMISSIS) proprietario del periodico “(OMISSIS)” ha chiesto l’intervento del Difensore Civico Regionale, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni in quanto:

- a fronte di una richiesta datata 7 gennaio 2019, indirizzata ad una pluralità di enti ed uffici pubblici e finalizzata a visionare gli atti, nel loro rispettivo possesso, inerenti la realizzazione del noto progetto C.A.S.E., il Comune (OMISSIS) non forniva alcun riscontro nei tempi prescritti;
- anche all’istanza di riesame presentata, in conseguenza di tale silenzio, al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per il Comune (OMISSIS) non veniva fornito alcun riscontro.

**CONSIDERATO CHE**, in sede istruttoria, sono stati, in via preliminare, rilevati i seguenti elementi:

- la richiesta di accesso fa generico riferimento agli atti di tutte le Amministrazioni in indirizzo (*Dipartimento della protezione civile, Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, Comune (OMISSIS), Prefettura di (OMISSIS), Questura di (OMISSIS)*) inerenti la “*localizzazione e la realizzazione del Progetto C.A.S.E. nel territorio del Comune (OMISSIS) in conseguenza del sisma del 6 aprile 2009*”;
- la elencazione contenuta nell’istanza è meramente indicativa ma non esaustiva degli atti ai quali si intende accedere;



Il Difensore Civico

- nell'istanza di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per il Comune (OMISSIS) si richiede contestualmente una attività di ricognizione sugli atti detenuti dal Comune (OMISSIS);
- nel ricorso a questa Difesa Civica non si fa menzione degli atti eventualmente già acquisiti dagli altri Enti destinatari della medesima richiesta di accesso;

**CHE**, dalla lettura delle norme e della circolare n. 2/2017 del Dipartimento della Funzione Pubblica emerge, tra l'altro, che in caso di richieste concernenti un numero cospicuo di documenti e di informazioni, l'accesso può essere rifiutato solo nel caso che le stesse risultino manifestamente irragionevoli in quanto comportanti un carico di lavoro in grado di interferire con il buon funzionamento dell'Amministrazione;

**CHE** la ragionevolezza della richiesta va valutata tenendo conto dei seguenti criteri:

- l'eventuale attività di elaborazione;
- le risorse interne che occorrerebbe impiegare (ore/unità personale);
- la rilevanza dell'interesse conoscitivo;

**VALUTATO** che a fronte di tali considerazioni, e tenuto conto della rilevanza dell'interesse conoscitivo, si è ritenuto opportuno chiedere per le vie brevi al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune (OMISSIS) se avesse o meno proceduto alla ricognizione degli atti come richiesto nell'istanza di riesame e quale fosse l'esito della ricognizione stessa;

**VISTA** la nota prot. n. 32603 del 26/03/2019, trasmessa per conoscenza a questa Difesa Civica, con la quale il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune (OMISSIS) ha comunicato al Sig. (OMISSIS) che l'Amministrazione Comunale non è in possesso della documentazione richiesta

**RILEVATO** che evidentemente tale circostanza ha portata assorbente rispetto ad ogni altra considerazione, non essendo concepibile l'accesso a documenti materialmente inesistenti;

*Tutto ciò premesso*

**DECIDE**

- di prendere atto che il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune (OMISSIS) ha comunicato che l'Amministrazione Comunale non è in possesso della documentazione richiesta;
- di dichiarare, di conseguenza, improcedibile il ricorso in oggetto per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito
- di comunicare la presente decisione al Sig. (OMISSIS) e al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune (OMISSIS).

Il Difensore Civico Regionale

Avv. Fabrizio Di Carlo